

## **REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE**

*Adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 19.10.2005*

*Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 03.02.2015*

### Art. 1

Sono istituite con approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale e dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, le seguenti Commissioni consultive:

1° COMMISSIONE CONSULTIVA: Giovani – Formazione - Sport;

2° COMMISSIONE CONSULTIVA: Istruzione – Cultura – Tempo libero;

3° COMMISSIONE CONSULTIVA: Bilancio – Tributi – Organizzazione – Enti sovracomunali.

4° COMMISSIONE CONSULTIVA: Urbanistica – Lavori Pubblici – Ecologia – Verde e Parchi.

5° COMMISSIONE CONSULTIVA: Politiche sociali – Famiglia – Sanità – Associazioni.

6° COMMISSIONE CONSULTIVA: Attività produttive – Commercio - Lavoro

Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni consultive speciali temporanee per l'esame di questioni particolari e definite, stabilendo nella deliberazione istitutiva oggetto, composizione, compiti e modalità di funzionamento delle medesime.

### Art. 2

Le finalità delle Commissioni consultive sono quelle di:

- favorire la partecipazione democratica della cittadinanza, delle forze politiche, sociali, culturali, religiose, sportive economiche e del volontariato come momento di incontro e sviluppo dell'attività dell'Amministrazione Comunale;
- favorire una programmazione delle scelte amministrative sulle reali ed effettive necessità della comunità;
- promuovere una costante divulgazione della politica amministrativa per sensibilizzare i cittadini, affinché costoro si rendano più coinvolti e disponibili alla vita politico-amministrativa del loro Comune.

### Art. 3

Le Commissioni consultive, ferme restando le competenze degli organi dell'amministrazione, svolgono attività propositiva e di studio su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti dell'azione amministrativa.

Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni consultive compiti di studio.  
Il Sindaco e la Giunta Comunale possono richiedere alle Commissioni consultive pareri non vincolanti su atti o provvedimenti di competenza delle stesse.

#### Art. 4

Ciascuna Commissione consultiva è composta da nove cittadini iscritti alle liste elettorali, che, entro il termine indicato dal Sindaco, facciano pervenire adesione scritta con modulo che sarà disponibile presso gli uffici comunali.

La nomina dei componenti delle Commissioni consultive avviene per votazione da parte del Consiglio Comunale, assicurando la nomina di due componenti quali espressione della maggioranza consiliare e di uno della minoranza.

Eventuali modifiche nel corso di mandato potranno effettuarsi con le modalità descritte nel precedente comma.

Le Commissioni consultive rimangono in carica per l'intero periodo di mandato del Consiglio Comunale.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale le Commissioni consultive decadono automaticamente.

#### Art. 5

Ciascun cittadino, Consigliere o Assessore non può far parte di più di due commissioni consultive.

#### Art. 6

Ciascuna Commissione consultiva nomina, in prima seduta, un Presidente tra i membri espressi della maggioranza consiliare.

Il Presidente nomina in ogni seduta un Segretario, scelto tra i membri della Commissione consultiva.

#### Art. 7

Il Sindaco, l'Assessore competente ed i Consiglieri delegati possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni consultive, qualora non ne siano anche componenti e senza diritto di voto.

#### Art. 8

Le Commissioni consultive, per le questioni di studio e di consultazione, deliberano con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri assegnati a ciascuna Commissione consultiva e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale la decisione per la quale vota il Presidente.

Le sedute delle Commissioni consultive sono pubbliche, salvo ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

#### Art. 9

Le Commissioni consultive, per ogni singolo oggetto di studio o di consultazione o parere da dare, debbono redigere un formale verbale di deliberazione su apposito registro, redatto a cura del rispettivo Segretario e sottoscritto dal medesimo nonché dal Presidente.

#### Art. 10

Le Commissioni consultive possono sottoporre al Consiglio Comunale e agli altri organi dell'amministrazione proposte concrete, di propria iniziativa, su studi compiuti, per tutte le materie indicate nel precedente articolo 2, allo scopo di poterle tradurre in proficui dibattiti ed in eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse del Comune.

#### Art. 11

Le Commissioni consultive sono convocate di norma, almeno ogni trenta giorni dai rispettivi Presidenti che ne fissano l'o.d.g. d'intesa con l'Assessore competente, che ne informa il Sindaco e lo diramano ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta.

Su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Commissione consultiva, il Presidente provvederà alla convocazione della Commissione consultiva, la cui seduta dovrà aver luogo entro otto giorni, mettendo all'o.d.g. l'argomento richiesto.

Resta salva la facoltà del Presidente o dell'Assessore competente di fare inserire all'o.d.g. le questioni da loro ritenute opportune.

La seduta della Commissione consultiva è valida quando siano presenti la metà più uno dei componenti regolarmente convocati.

#### Art. 12

Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascuna Commissione consultiva, la quale, regolarmente convocata, non si sia riunita nella maggioranza dei suoi componenti per tre sedute consecutive.

Il Consiglio può dichiarare, inoltre, decaduto ciascun componente di ogni Commissione consultiva che, senza giustificazione scritta, non sia intervenuto per tre sedute consecutive.

#### Art. 13

Le dimissioni dei componenti delle Commissioni consultive vanno indirizzate ai rispettivi Presidenti, tramite presentazione all'Ufficio protocollo, che riferiscono al Consiglio comunale per la relativa sostituzione.

#### Art. 14

I componenti di ciascuna Commissione consultiva, per quanto riguarda l'astensione nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse personale, devono osservare quanto previsto dalla normativa vigente.

#### Art. 15

Alle Commissioni consultive previste dal presente regolamento possono essere destinate, per il normale disbrigo delle relative pratiche, dipendenti comunali con ordine di servizio del Sindaco sentito il Segretario.

#### Art. 16

Ai membri delle Commissioni consultive non è corrisposto alcun gettone per la loro presenza.

#### Art. 17

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al vigente ordinamento degli Enti Locali.

#### Art. 18

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'ordinamento degli Enti Locali.